TRIBUNALE di Lecce

III Sezione Civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Virginia Zuppetta	- Presidente
dott.ssa	Maria Gabriella Perrone	- Giudice
dott.	Italo Mirko De Pasquale	- Giudice relatore

ha pronunciato il seguente decreto

letto il ricorso proposto dalla **Monte d'Oro Shoe Company S.r.l. in liquidazione** per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25-sexies CCII;

acquisita la relazione finale dell'Esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata della crisi;

acquisito, altresì, il parere reso in data 3 settembre 2026 dall'Esperto dott. Nicola Didonna, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

esaminate le costituzioni e gli interventi spiegati nel procedimento;

rilevato che l'art. 25-sexies, comma 3, CCII prevede che il Tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell'Esperto, valutata la ritualità della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomini un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c., assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere;

considerato che il controllo di ritualità demandato al Tribunale in tale fase non può essere circoscritto alla verifica meramente formale della proposta e dell'esistenza della documentazione prescritta dalla legge, ma implica uno scrutinio di legalità sostanziale della stessa, diretto ad accertarne la conformità al modello legale delineato dagli artt. 25-sexies e 39 CCII;

considerato che, in tal senso, Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641 ha affermato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, svolto dal Tribunale ai fini dell'apertura della relativa procedura, non deve limitarsi a una valutazione di mera ritualità formale della proposta e dell'esistenza della documentazione prevista, ma deve estendersi ai profili di legalità sostanziale, ricomprendendo l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25-sexies CCII in rapporto al contenuto della documentazione richiesta dalla medesima disposizione e dall'art. 39 CCII;

considerato, altresì, che il medesimo arresto ha chiarito che tale scrutinio deve comprendere anche un controllo specifico sulla relazione del professionista attestatore e, più in generale, sulla documentazione posta a fondamento della proposta, affinché il Tribunale possa verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni legali di accesso allo strumento;

osservato che, nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di merito (cfr, in tal senso, Trib. Monza, sez. III, 28 febbraio 2024) ha precisato che la verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato costituisce un controllo di legittimità avente ad oggetto tanto il rispetto delle condizioni di accesso quanto la legittimità sostanziale della proposta, intesa quale conformità della stessa al modello legale, comprendendo anche la verifica della

completezza della relazione finale dell'Esperto e della ragionevolezza delle relative conclusioni, le quali devono trovare fondamento in dati contabili sufficientemente determinati, nelle concrete modalità di svolgimento delle trattative e nelle soluzioni della crisi effettivamente prospettate;

ritenuto, pertanto, che, ai fini dell'apertura della procedura, il Tribunale sia chiamato a verificare non soltanto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, la competenza, la tempestività della domanda e la presenza della documentazione prescritta, ma anche, nei limiti propri della presente fase, la conformità della proposta al paradigma normativo del concordato semplificato, la completezza e coerenza della documentazione posta a suo fondamento, la correttezza della formazione delle classi e l'assenza di profili di manifesta incompatibilità della proposta con le norme inderogabili che ne disciplinano il contenuto;

rilevato che, nel caso di specie, la società ricorrente ha fatto accesso alla composizione negoziata della crisi e che tale percorso si è concluso senza il raggiungimento di una delle soluzioni previste dall'art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII;

rilevato che l'Esperto, nella relazione finale, ha dato conto dello svolgimento delle trattative, delle ragioni del loro esito negativo e della condotta tenuta dall'imprenditore, attestandone la correttezza e buona fede nel corso delle trattative;

rilevato, inoltre, che nel parere depositato in data 3 settembre 2026 l'Esperto ha specificamente esaminato i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, individuando una provvista liquidatoria complessiva prospettata in euro 4.318.223,00, fondata sulla valorizzazione del ramo d'azienda, del compendio immobiliare e dell'impianto fotovoltaico nonché sull'apporto di finanza esterna;

considerato che l'Esperto ha, in particolare, esaminato la consistenza e la vincolatività degli impegni assunti da Gold S.r.l. e Green Seagull S.r.l., nonché l'apporto di finanza esterna di euro 500.000,00, formulando, all'esito, una valutazione favorevole circa la ragionevole realizzabilità dei valori posti a base del piano;

considerato che il medesimo Esperto ha altresì effettuato una comparazione con lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, evidenziando, tra l'altro, il venir meno, in tale scenario, della finanza esterna, il rischio di dispersione del valore del ramo d'azienda, la riemersione del credito privilegiato relativo al TFR e il rischio di ulteriori ribassi nella liquidazione del compendio immobiliare;

ritenuto che le conclusioni dell'Esperto, valutate unitamente alla documentazione allegata alla proposta, appaiono, allo stato, sufficientemente motivate e fondate su elementi suscettibili di verifica, non risultando meramente assertive o apodittiche;

rilevato, quanto alla formazione delle classi, che la relativa articolazione deve essere verificata sotto il profilo dell'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici dei creditori in esse ricompresi, nonché della coerenza dei trattamenti differenziati rispetto alla natura e al rango delle rispettive pretese;

ritenuto che, all'esito dell'esame della proposta e del piano, la formazione delle classi prevista dalla ricorrente appare, allo stato, coerente con la diversa posizione giuridica e con gli interessi economici dei creditori in esse ricompresi e non evidenzia suddivisioni manifestamente artificiose o trattamenti palesemente incompatibili con l'ordine delle cause legittime di prelazione;

considerato che le contestazioni formulate dall'INPS in ordine all'entità del proprio credito, alla concreta consistenza della provvista destinata al soddisfacimento dei creditori e alla convenienza della proposta, pur ponendo questioni che richiedono specifico approfondimento, non evidenziano, allo stato, un vizio tale da determinare l'irritualità della proposta, dovendo tali profili essere ulteriormente vagliati anche alla luce del parere dell'ausiliario e nel successivo giudizio di omologazione;

considerato, parimenti, che la pendenza dei giudizi promossi dalle lavoratrici in ordine alla validità delle conciliazioni sindacali e alla sussistenza di ulteriori crediti retributivi non determina, di per sé, l'irritualità della proposta, ferma restando la necessità di tener conto, ai fini delle successive valutazioni sulla fattibilità e sul trattamento dei creditori, delle pretese oggetto di contestazione;

ritenuto, in definitiva, che il controllo di legalità formale e sostanziale proprio della presente fase consenta di ritenere la proposta rituale ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 3, CCII, anche con riferimento alla formazione delle classi, restando impregiudicato il più penetrante scrutinio demandato al Tribunale in sede di omologazione, anche sulla scorta delle risultanze del parere dell'ausiliario;

ritenuto, pertanto, che possa procedersi alla nomina dell'ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.;

P.Q.M.

visto l'art. 25-sexies, comma 3, CCII;

valutata la ritualità della proposta, anche sotto il profilo della legalità sostanziale e con specifico riferimento alla corretta formazione delle classi;

NOMINA

in qualità di ausiliario, ai sensi dell'art. 68 cpc, l'avv. Barbara Sodo affinché depositi, entro 25 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il parere relativamente ai seguenti aspetti:

1) esprima un parere di completezza e attendibilità della relazione finale e del parere dell'esperto sui risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte;

2) fornisca ogni elemento utile ai fini della valutazione della fattibilità del piano e del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

3) valuti le prospettive di soddisfacimento dei creditori nell'ipotesi di alternativa liquidatoria;

4) segnali ogni eventuale atto in frode posto in essere dal ricorrente;

5) nell'ipotesi in cui il piano di liquidazione preveda il trasferimento dell'azienda o di uno o più dei suoi rami o di specifici beni prima dell'omologazione proceda a dare esecuzione all'offerta pervenuta al ricorrente previa verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato e comunque previa autorizzazione del tribunale da concedersi separatamente;

6) in caso di omologa del concordato svolga attività di sorveglianza dell'esecuzione del medesimo da parte del liquidatore e proceda, in presenza di segnalazione dei creditori, a chiedere la risoluzione del concordato.

autorizza l'ausiliario all'accesso al fascicolo telematico e al ritiro degli atti;

ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata, a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo pec e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso dio ricevimento, specificando ove possono essere reperiti i dati per la valutazione dei creditori (e, ove possibile, predisponendo apposita data room), entro 45 giorni prima della fissata udienza;

fissa udienza per l'omologazione del concordato semplificato al **26.01.2027** ore 10,00 mandando al ricorrente di depositare entro il 22.12.2026 memoria ricognitiva dello stato delle notifiche;

avvisa i creditori e qualsiasi altro interessato che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi alla parte ricorrente.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18.09.2026.

Il Giudice relatore — La Presidente

Dott. Italo Mirko De Pasquale — Dott.ssa Virginia Zuppetta